

**FONDO BILATERALE DI SOLIDARIETA' PER IL SOSTEGNO
DEL REDDITO DEL PERSONALE DEL SETTORE DEI
SERVIZI AMBIENTALI**

**Modifiche al D.Lgs. 148/2015 del
Disegno di Legge 1098**

MAGGIO 2024





Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

Decreto del Ministro del Lavoro e delle
Politiche Sociali 7 agosto 2020
Costituzione del
Comitato amministratore
del Fondobilaterale di
solidarietà per il sostegno
del reddito del personale
del settore dei servizi
ambientali

VISTO il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 221 del 23 settembre 2015, recante *“Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”* e, in particolare, gli articoli da 26 a 40;

VISTO l'articolo 36 del citato decreto legislativo n. 148 del 2015, rubricato *“Comitato amministratore”* e, in particolare:

- il comma 1, ai sensi del quale *“1. Alla gestione del fondo istituito ai sensi dell'art. 26 e...(omissis)...provvede un comitato amministratore...(omissis)...”*;
- il comma 2, secondo cui *“Il comitato amministratore è composto da esperti in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità previsti dagli artt. 37 e 38 designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori stipulanti l'accordo o il contratto collettivo, in numero complessivamente non superiore a dieci, o nel maggior numero necessario a garantire la rappresentanza di tutte le parti sociali istitutive del fondo ...(omissis)...”*;
- il comma 3, il quale dispone che *“Il comitato amministratore è nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e rimane in carica per quattro anni o per la diversa durata prevista dal decreto istitutivo”*.

VISTO l'accordo sindacale stipulato in data 18 luglio 2018 tra UTILITALIA, CISAMBIENTE, LEGACOOP, FISE ASSOAMBIENTE e FP CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI UIL, FIADEL, con cui si è convenuto di costituire il Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale delle imprese dei servizi ambientali, ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo n. 148 del 2015;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 103594 del 9 agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 240 del 12 ottobre 2019, recante *“Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali”*;

VISTO l'articolo 3 del citato decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 103594 del 9 agosto 2019, il quale prevede che il Fondo è gestito da un Comitato amministratore, di durata quadriennale, nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e composto, oltre che da due rappresentanti, con qualifica di dirigente, in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze, da *“cinque componenti complessivi designati dalle Organizzazioni imprenditoriali firmatarie dell'accordo costitutivo del Fondo del 18 luglio 2018, da cinque componenti complessivi designati dalle OO.SS. nazionali FP CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, FIADEL”*;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, recante *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”* e, in particolare, l'articolo 53;

DECRETA

Articolo 1

(composizione del Comitato amministratore del Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali)

1. Il Comitato amministratore del Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), in attesa della designazione del rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, per la quale interverrà altro provvedimento ad integrazione del presente, è composto dai seguenti membri:

GIULIANI Paola	esperto	} designati da UTILITALIA, CISAMBIENTE LEGACOOP, FISE ASSOAMBIENTE
RAZZINI Andrea Giovanni	esperto	
GRIMALDI Maria	esperto	
LAGUARDIA Domenico Andrea	esperto	
MICCOLI Donatello	esperto	

CENCIOTTI Massimo	esperto	} designati da FP CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI UIL, FIADEL
COLETTI Ezio	esperto	
CURCIO Angelo	esperto	
CARDONI Gianfranco	esperto	
VERZICCO Luigi	esperto	

LUNETTA Daniele
Dirigente

in rappresentanza del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali

Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
www.lavoro.gov.it

Roma, 7 agosto 2020

f.to Nunzia Catalfo

Nuove nomine del 19.12.2024

GIULIANI Paola	esperto	} designati da UTILITALIA, CONFINDUSTRIA-CISAMBIENTE LEGACOOP Produzione e Servizi, ASSOAMBIENTE
RAZZINI Andrea Giovanni	esperto	
LEONESSI Lucia	esperto	
GAZZARRI Olmo	esperto	
MICCOLI Donatello	esperto	

CENCIOTTI Massimo	esperto	} designati da FP CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI UIL, FIADEL
CURCIO Angelo	esperto	
ARCHILLETI Quirino	esperto	
CARDONI Gianfranco	esperto	
VERZICCO Luigi	esperto	

COVIELLO Marco Maria Carlo
dirigente

in rappresentanza del Ministero
dell'economia e delle finanze

LUNETTA Daniele
dirigente

in rappresentanza del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali

Bilancio preventivo 2025

...Le parti istitutive dei Fondi di solidarietà entro il termine previsto del 30 giugno 2023 hanno quindi formulato, ove necessario, le loro proposte di adeguamento in merito alla platea dei lavoratori beneficiari del trattamento di integrazione salariale, alle causali di intervento, alla misura del trattamento di integrazione salariale - ordinario e straordinario - alla misura della contribuzione addizionale, nonché alle tutele garantite.

Per il Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei Servizi Ambientali, il D.I. del 29 settembre 2023 ha recepito l'accordo collettivo di adeguamento sottoscritto dalle parti istitutive il 27 dicembre 2022 – così come integrato dall'accordo del 23 giugno 2023 - che ha modificato il DI n. 103594 del 9 agosto 2019 e ha così realizzato l'adeguamento del Fondo disposto dalla L. n. 234/2021.

Il DI è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 252 del 27 ottobre 2023 entrando, pertanto, in vigore dall'11 novembre 2023.

Di conseguenza, i datori di lavoro hanno potuto utilmente presentare al medesimo Fondo, dalla data di entrata in vigore del decreto di adeguamento, **domande di assegno di integrazione salariale per periodi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa decorrenti dal 27 ottobre 2023.**

Il nuovo accordo prevede che anche i datori di lavoro che occupano mediamente fino a cinque dipendenti nel semestre di riferimento siano ricompresi nelle tutele garantite dal Fondo. Prevede altresì la modifica della platea dei lavoratori beneficiari del Fondo, la durata della prestazione che viene modulata in relazione a tre diverse classi dimensionali ed è conforme all'art. 30, comma 1-bis, del D.Lgs n. 148/2015 sia per le causali ordinarie che straordinarie.

Alle prestazioni ordinarie e integrative sono ammessi tutti i lavoratori dipendenti, esclusi i dirigenti, compresi gli apprendisti assunti con qualunque tipo di contratto di apprendistato e i lavoratori a domicilio, interessati da riduzioni dell'orario di lavoro o da sospensione temporanea dell'attività lavorativa per le causali previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria.

In merito al cosiddetto **"tetto aziendale"**, previsto dall'art. 9 comma 6 del DI n. 103594/2019, a mente del quale "I datori di lavoro possono richiedere il finanziamento delle prestazioni che interessano i propri dipendenti nel limite massimo della contribuzione da ognuno di essi dovuta, ricomprendendo in tale calcolo la contribuzione da versare a titolo di contribuzione anche addizionale e straordinaria di cui ai precedenti commi 2 e 3", preliminarmente si ricorda che, per il calcolo dello stesso, viene ricompresa oltre la contribuzione dovuta da ogni datore di lavoro anche la contribuzione addizionale e straordinaria (quest'ultima dovuta dal datore di lavoro in caso di ricorso alla prestazione integrativa della NASpI), senza scomputo delle altre prestazioni già deliberate. Su tale impianto normativo, al fine di evitare penalizzazioni per i datori di lavoro con requisito dimensionale fino a 5 dipendenti ora ricompresi nell'ambito di riferimento del Fondo, è intervenuto il DI 29 settembre 2023 che, inserendo un nuovo periodo al citato comma 6, ha introdotto un regime differenziato, in via transitoria, per questa tipologia di datori di lavoro, per i primi 5 anni di iscrizione al Fondo.

Da ultimo, si evidenzia l'introduzione, nella disciplina del Fondo di solidarietà bilaterale in oggetto, **della prestazione della c.d. "staffetta generazionale"**, con l'indicazione della relativa modalità di finanziamento della prestazione.

Si riportano in forma aggregata, nella sintesi economico patrimoniale che segue, i valori della Gestione riferiti al 2025, raffrontati con i corrispondenti dati della seconda nota di variazione 2024.

DENOMINAZIONE CONTO	Preventivo 2025	Il nota di variazione 2024	Variazioni
AVANZO/DISAVANZO PATRIMONIALE NETTO ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO:			
Ripiano delle anticipazioni di bilancio	0	0	0
Riserve Legali	0	0	0
Avanzo/Disavanzo	0	0	0
Totale	0	0	0
VALORE DELLA PRODUZIONE			
PROVENTI E CORRISPETTIVI PER LA PRODUZIONE DELLE PRESTAZIONI E/O SERVIZI			
Aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti	28.641	26.896	1.745
TOTALE PROVENTI E CORRISPETTIVI PER LA PRODUZIONE DELLE PRESTAZIONI E/O SERVIZI	28.641	26.896	1.745
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	28.641	26.896	1.745
COSTO DELLA PRODUZIONE			
PRESTAZIONI ISTITUZIONALI			
Spese per prestazioni	-7.936	-7.496	-440
TOTALE PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	-7.936	-7.496	-440
ONERI DIVERSI DI GESTIONE			
Oneri per il trasferimento allo Stato delle economie derivanti dalla riduzione degli stanziamenti relativi a spese di amministrazione	-72	-74	2
Spese di amministrazione	-409	-445	36
Trasferimenti passivi	-57	-51	-6
Valori di copertura di periodi assicurativi	-2.473	-2.414	-59
TOTALE ONERI DIVERSI DI GESTIONE	-3.011	-2.984	-27
TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE	-10.947	-10.480	-467
DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE (A) + (-B)	17.693	16.416	1.277
PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
Interessi passivi ed altri oneri finanziari	0	0	0
Altri redditi e proventi patrimoniali	4	4	1
PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	4	4	1
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0	0	0
PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	0	0	0
RISULTATO D'ESERCIZIO PRIMA DELLE IMPOSTE	17.697	16.420	1.278
IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	-21	-22	1
RISULTATO D'ESERCIZIO	17.677	16.398	1.279
AVANZO/DISAVANZO PATRIMONIALE NETTO AL TERMINE DELL'ESERCIZIO:			
Ripiano delle anticipazioni di bilancio	0	0	0
Riserve Legali	0	0	0
Avanzo/Disavanzo	0	0	0
Totale	0	0	0



FONDO BILATERALE DI SOLIDARIETÀ PER IL SOSTEGNO DEL REDDITO DEL PERSONALE DEL SETTORE DEI SERVIZI AMBIENTALI

		Attivo		
Codice Conto	Denominazione conto	Consistenza al 31/12/2025	Consistenza al 31/12/2024	Variazioni
B	IMMOBILIZZAZIONI			
II	Immobilizzazioni Materiali			
1	Terreni e fabbricati			
	Quota di partecipazione all'acquisizione di immobili strumentali adibiti ad uffici	38.000,00	28.000,00	10.000,00
	TOTALE	38.000,00	28.000,00	10.000,00
III	Immobilizzazioni Finanziarie			
4	Crediti finanziari diversi			
	Quota di partecipazione agli invest. patr. unitari	20.388.000,00	17.880.000,00	2.508.000,00
	TOTALE	20.388.000,00	17.880.000,00	2.508.000,00
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	20.426.000,00	17.908.000,00	2.518.000,00
C	ATTIVO CIRCOLANTE			
IV	Disponibilità liquide			
3	Denaro e valori in cassa			
	Rapporti di c/c tra le gestioni e la gestione per la produzione dei servizi	71.136.453,70	56.165.594,62	14.970.859,08
	TOTALE	71.136.453,70	56.165.594,62	14.970.859,08
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	71.136.453,70	56.165.594,62	14.970.859,08
D	RATEI E RISCONTI			
I	Ratei e Risconti			
1	Ratei attivi			
	Ratei attivi	2.841.781,00	2.648.249,00	193.532,00
	TOTALE	2.841.781,00	2.648.249,00	193.532,00
	TOTALE RATEI E RISCONTI	2.841.781,00	2.648.249,00	193.532,00
	TOTALE ATTIVO	94.404.234,70	76.721.843,62	17.682.391,08

		Passivo		
Codice Conto	Denominazione conto	Consistenza al 31/12/2025	Consistenza al 31/12/2024	Variazioni
A	PATRIMONIO NETTO			
VII	Altre riserve distintamente indicate			
1	Altre riserve distintamente indicate			
	Fondo di riserva dei risultati di esercizio dei Fondi di solidarietà ex art. 26 del Decreto Legislativo n. 148/2015	94.347.623,70	76.670.759,62	17.676.864,08
	TOTALE	94.347.623,70	76.670.759,62	17.676.864,08
	TOTALE PATRIMONIO NETTO	94.347.623,70	76.670.759,62	17.676.864,08
E	DEBITI			
I	Debiti			
11	Debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici			
	Debiti per trasferimenti passivi allo Stato e ad altri soggetti pubblici	56.611,00	51.084,00	5.527,00
	TOTALE	56.611,00	51.084,00	5.527,00
	TOTALE DEBITI	56.611,00	51.084,00	5.527,00
	TOTALE PASSIVO	94.404.234,70	76.721.843,62	17.682.391,08

CONTRIBUTI A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E DEGLI ISCRITTI

Descrizione	Preventivo 2025						Il nota di variazione 2024	Variazioni
	Somme da Accertare	Risconto al 31.12.2024	Rateo al 31.12.2024	Rateo al 31.12.2025	Risconto al 31.12.2025	Dato Economico		
CONTRIBUTO ADDIZIONALE	69.227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.227,00	67.473,00	1.754,00
CONTRIBUTO ORDINARIO	24.435.239,00	0,00	2.648.249,00	2.841.781,00	0,00	24.628.771,00	22.951.492,00	1.677.279,00
CONTRIBUTO STRAORDINARIO	3.201.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.201.200,00	3.135.216,00	65.984,00
CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE	742.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742.252,00	741.975,00	277,00
TOTALE	28.447.918,00	0,00	2.648.249,00	2.841.781,00	0,00	28.641.450,00	26.896.156,00	1.745.294,00



Modifiche al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro

Onorevoli Senatori! - Nelle aziende dei servizi ambientali e del trasporto pubblico locale si registra da anni la necessità di un turnover generazionale degli organici. In questi settori l'età media del personale è molto elevata e le mansioni degli operatori ecologici e del personale viaggiante risultano intrinsecamente gravose. In assenza di strumenti efficaci per l'agevolazione all'esodo di questi lavoratori, c'è il rischio concreto di un aumento delle tariffe per le collettività servite. In altre parole, il fenomeno dell'invecchiamento non potrà che ricadere sulla qualità e sui costi dei servizi resi ai cittadini. L'esigenza di sostenere i costi del ricambio generazionale è stata perseguita anche attraverso la costituzione, per entrambi i settori, dei Fondi di solidarietà bilaterali. Tali Fondi sono disciplinati dagli articoli 26 a 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.148 e sono stati istituiti presso l'INPS con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, a seguito di accordi collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali più rappresentative a livello nazionale. Fin dalla disciplina istitutiva, i Fondi risultano strumenti finalizzati principalmente ad assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa, per quei settori e aziende che non beneficiano di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) e Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS), attraverso la previsione previdenziale del cosiddetto assegno di integrazione salariale. Gli altri interventi che i regolamenti dei Fondi di solidarietà bilaterali possono prevedere sono anch'essi predeterminati dalla legge, che ne declina tassativamente le finalità (articolo 26, comma 9, decreto legislativo 14 settembre 2015, n.148) quali: a) assicurare ai lavoratori prestazioni integrative, in termini di importi o durate, rispetto alle prestazioni previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro, ovvero prestazioni integrative, in termini di importo, rispetto a trattamenti di integrazione salariale previsti dalla normativa vigente; b) prevedere un assegno straordinario per il sostegno al reddito, riconosciuto nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo, a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni; c) contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o dell'Unione Europea; c-bis) assicurare, in via opzionale, il versamento mensile di contributi previdenziali nel quadro dei processi connessi alla staffetta generazionale a favore di lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi tre anni, consentendo la contestuale assunzione presso il medesimo datore di lavoro di lavoratori di età non superiore a 35 anni compiuti, per un periodo non inferiore a tre anni.

Modifiche al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro

Onorevoli Senatori! - Nelle aziende dei servizi ambientali e del trasporto pubblico locale si registra da anni la necessità di un turnover generazionale degli organici. In questi settori l'età media del personale è molto elevata e le mansioni degli operatori ecologici e del personale viaggiante risultano intrinsecamente gravose. In assenza di strumenti efficaci per l'agevolazione all'esodo di questi lavoratori, c'è il rischio concreto di un aumento delle tariffe per le collettività servite. In altre parole, il fenomeno dell'invecchiamento non potrà che ricadere sulla qualità e sui costi dei servizi resi ai cittadini. L'esigenza di sostenere i costi del ricambio generazionale è stata perseguita anche attraverso la costituzione, per entrambi i settori, dei Fondi di solidarietà bilaterali. Tali Fondi sono disciplinati dagli articoli 26 a 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.148 e sono stati istituiti presso l'INPS con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, a seguito di accordi collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali più rappresentative a livello nazionale. Fin dalla disciplina istitutiva, i Fondi risultano strumenti finalizzati principalmente ad assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa, per quei settori e aziende che non beneficiano di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) e Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS), attraverso la previsione previdenziale del cosiddetto assegno di integrazione salariale. Gli altri interventi che i regolamenti dei Fondi di solidarietà bilaterali possono prevedere sono anch'essi predeterminati dalla legge, che ne declina tassativamente le finalità (articolo 26, comma 9, decreto legislativo 14 settembre 2015, n.148) quali: a) assicurare ai lavoratori prestazioni integrative, in termini di importi o durate, rispetto alle prestazioni previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro, ovvero prestazioni integrative, in termini di importo, rispetto a trattamenti di integrazione salariale previsti dalla normativa vigente; b) prevedere un assegno straordinario per il sostegno al reddito, riconosciuto nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo, a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni; c) contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o dell'Unione Europea; c-bis) assicurare, in via opzionale, il versamento mensile di contributi previdenziali nel quadro dei processi connessi alla staffetta generazionale a favore di lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi tre anni, consentendo la contestuale assunzione presso il medesimo datore di lavoro di lavoratori di età non superiore a 35 anni compiuti, per un periodo non inferiore a tre anni.

La funzione principale di sostegno al reddito in costanza di rapporto, che deve essere necessariamente espletata dai Fondi, risulta quasi del tutto inutilizzata per i settori dei servizi ambientali e del trasporto pubblico locale. Basti pensare che durante la pandemia da Covid 19, negli anni 2021-2022, le aziende che hanno fatto ricorso agli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto lo hanno fatto in modo ridotto, peraltro circoscritto al trasporto pubblico, e limitatamente ai casi di sospensione parziale dell'attività lavorativa.

La legge 30 dicembre 2021, n. 234 ha aumentato ulteriormente la distanza tra le esigenze di settore e la destinazione delle risorse dei Fondi, in nome del principio dell'universalismo differenziato, per il quale il perseguimento di tutele universali prevale sulla declinazione delle stesse in relazione agli specifici settori, costringendo i Fondi a replicare sostanzialmente le prestazioni erogate dalle gestioni CIGO e CIGS. In particolare, la durata dell'assegno di integrazione salariale è passata dalle 13 settimane previste nei regolamenti istitutivi dei Fondi, che già risultavano ampiamente sovrabbondanti rispetto alle reali esigenze delle aziende, fino ad almeno 26 settimane. Anche se gli accordi istitutivi dei Fondi e i relativi decreti attuativi hanno previsto tutti gli interventi ulteriori consentiti dalla legge, allo stato attuale la loro efficacia risulta nulla. In particolare, il Fondo dei servizi ambientali attende da tempo che l'INPS sblocchi le procedure per le domande di integrazione della Naspi. Quanto alla staffetta generazionale, l'interpretazione data dalla circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 17 gennaio 2023, n.1 determina la sostanziale perdita di utilità dell'istituto in ragione della sua eccessiva onerosità finanziaria per i datori di lavoro e dell'inutilizzabilità delle riserve accantonate presso il Fondo. Inoltre, essendo l'istituto comunque limitato al riconoscimento della provvista contributiva e non essendo lo stesso, nell'interpretazione INPS, associabile ad altro intervento di sostegno al reddito, quale ad esempio la Naspi, la sua portata applicativa potrebbe al massimo essere limitata ad ipotesi di riduzione dell'orario di lavoro con mantenimento di una fonte reddituale per il lavoratore interessato, che altrimenti dovrebbe essere anch'essa garantita direttamente dal datore di lavoro. Per le ragioni sopra illustrate, il presente disegno di legge propone alcune modifiche alla normativa sui Fondi di solidarietà, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n.148 e successive modifiche, allo scopo di integrare o rafforzare gli strumenti di accompagnamento dei lavoratori nel processo di staffetta generazionale. In particolare, l'articolo 1, lettera a) introduce per il tramite dei Fondi di solidarietà, di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.148 una prestazione analoga alla cosiddetta isopensione, al fine di agevolare l'esodo di lavoratori a non più di sessanta mesi dalla pensione di vecchiaia o anticipata. Inoltre rende praticabile, attraverso una copertura contributiva, la staffetta generazionale come prestazione dei Fondi di solidarietà, adattandola alla possibilità di riduzione dell'orario di lavoro dei lavoratori prossimi alla pensione (entro tre anni) e avvicendamento di questi ultimi mediante l'assunzione di under trentacinque.

La funzione principale di sostegno al reddito in costanza di rapporto, che deve essere necessariamente espletata dai Fondi, risulta quasi del tutto inutilizzata per i settori dei servizi ambientali e del trasporto pubblico locale. Basti pensare che durante la pandemia da Covid 19, negli anni 2021-2022, le aziende che hanno fatto ricorso agli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto lo hanno fatto in modo ridotto, peraltro circoscritto al trasporto pubblico, e limitatamente ai casi di sospensione parziale dell'attività lavorativa.

La legge 30 dicembre 2021, n. 234 ha aumentato ulteriormente la distanza tra le esigenze di settore e la destinazione delle risorse dei Fondi, in nome del principio dell'universalismo differenziato, per il quale il perseguimento di tutele universali prevale sulla declinazione delle stesse in relazione agli specifici settori, costringendo i Fondi a replicare sostanzialmente le prestazioni erogate dalle gestioni CIGO e CIGS. In particolare, la durata dell'assegno di integrazione salariale è passata dalle 13 settimane previste nei regolamenti istitutivi dei Fondi, che già risultavano ampiamente sovrabbondanti rispetto alle reali esigenze delle aziende, fino ad almeno 26 settimane. Anche se gli accordi istitutivi dei Fondi e i relativi decreti attuativi hanno previsto tutti gli interventi ulteriori consentiti dalla legge, allo stato attuale la loro efficacia risulta nulla. In particolare, il Fondo dei servizi ambientali attende da tempo che l'INPS sblocchi le procedure per le domande di integrazione della Naspi. Quanto alla staffetta generazionale, l'interpretazione data dalla circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 17 gennaio 2023, n.1 determina la sostanziale perdita di utilità dell'istituto in ragione della sua eccessiva onerosità finanziaria per i datori di lavoro e dell'inutilizzabilità delle riserve accantonate presso il Fondo. Inoltre, essendo l'istituto comunque limitato al riconoscimento della provvista contributiva e non essendo lo stesso, nell'interpretazione INPS, associabile ad altro intervento di sostegno al reddito, quale ad esempio la Naspi, la sua portata applicativa potrebbe al massimo essere limitata ad ipotesi di riduzione dell'orario di lavoro con mantenimento di una fonte reddituale per il lavoratore interessato, che altrimenti dovrebbe essere anch'essa garantita direttamente dal datore di lavoro. Per le ragioni sopra illustrate, il presente disegno di legge propone alcune modifiche alla normativa sui Fondi di solidarietà, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n.148 e successive modifiche, allo scopo di integrare o rafforzare gli strumenti di accompagnamento dei lavoratori nel processo di staffetta generazionale. In particolare, l'articolo 1, lettera a) introduce per il tramite dei Fondi di solidarietà, di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.148 una prestazione analoga alla cosiddetta isopensione, al fine di agevolare l'esodo di lavoratori a non più di sessanta mesi dalla pensione di vecchiaia o anticipata. Inoltre rende praticabile, attraverso una copertura contributiva, la staffetta generazionale come prestazione dei Fondi di solidarietà, adattandola alla possibilità di riduzione dell'orario di lavoro dei lavoratori prossimi alla pensione (entro tre anni) e avvicendamento di questi ultimi mediante l'assunzione di under trentacinque.

L'articolo 1, lettera b) stabilisce che per la prestazione introdotta dalla lettera a) del medesimo articolo, ove non bastino le risorse accantonate nel fondo, l'azienda che usufruisce della prestazione possa versare un contributo addizionale per finanziare gli esodi anticipati. Inoltre, la lettera c) dispone che la contribuzione correlata sia versata anche in relazione alle prestazioni di sostegno all'esodo previste dall'articolo 26, comma 1 lettere a-bis) e c- bis) e, ove le risorse del fondo non siano sufficienti, concede al datore di lavoro la possibilità di versare direttamente i contributi previdenziali utili ai fini del diritto e della misura della pensione nei limiti della retribuzione imponibile applicata prima della cessazione del rapporto di lavoro. Infine, secondo l'articolo 2, le disposizioni del presente disegno di legge sono di immediata applicazione per il settore ambientale e del trasporto pubblico locale anche in assenza di adeguamento e aggiornamento delle relative norme regolamentari.

Disegno di legge

Articolo 1

(Modifiche alla disciplina in materia di Fondi di solidarietà bilaterali)

Al fine di favorire un equilibrato ricambio generazionale nel settore dei servizi ambientali e del trasporto pubblico locale mediante politiche a sostegno delle imprese e dei lavoratori prossimi alla quiescenza, al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183, e successive modifiche, sono apportate le seguenti modificazioni:

A) all'articolo 26 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 9, dopo la lettera a) è aggiunta la seguente: «a-bis). assicurare, nell'ambito di processi di esodo, prestazioni la cui entità è stabilita dalle parti sociali aziendali fino ad un massimo commisurato al trattamento pensionistico lordo maturato dai singoli lavoratori al momento della cessazione del rapporto di lavoro, come determinato dall'INPS, riguardanti lavoratori che si trovino a non più di sessanta mesi dalla prima decorrenza della pensione di vecchiaia o della pensione anticipata;»;

2) al comma 9, la lettera c-bis) è sostituita dalla seguente: «c-bis). assicurare, in via opzionale, il versamento dei contributi sulla quota di retribuzione non percepita a causa del passaggio a tempo parziale oppure di mutamento di mansioni di lavoratori che raggiungono i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi tre anni, consentendo la contestuale assunzione presso il medesimo datore di lavoro di lavoratori di età non superiore a trentacinque anni compiuti.»;

L'articolo 1, lettera b) stabilisce che per la prestazione introdotta dalla lettera a) del medesimo articolo, ove non bastino le risorse accantonate nel fondo, l'azienda che usufruisce della prestazione possa versare un contributo addizionale per finanziare gli esodi anticipati. Inoltre, la lettera c) dispone che la contribuzione correlata sia versata anche in relazione alle prestazioni di sostegno all'esodo previste dall'articolo 26, comma 1 lettere a-bis) e c- bis) e, ove le risorse del fondo non siano sufficienti, concede al datore di lavoro la possibilità di versare direttamente i contributi previdenziali utili ai fini del diritto e della misura della pensione nei limiti della retribuzione imponibile applicata prima della cessazione del rapporto di lavoro. Infine, secondo l'articolo 2, le disposizioni del presente disegno di legge sono di immediata applicazione per il settore ambientale e del trasporto pubblico locale anche in assenza di adeguamento e aggiornamento delle relative norme regolamentari.

Disegno di legge

Articolo 1

(Modifiche alla disciplina in materia di Fondi di solidarietà bilaterali)

Al fine di favorire un equilibrato ricambio generazionale nel settore dei servizi ambientali e del trasporto pubblico locale mediante politiche a sostegno delle imprese e dei lavoratori prossimi alla quiescenza, al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183, e successive modifiche, sono apportate le seguenti modificazioni:

A) all'articolo 26 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 9, dopo la lettera a) è aggiunta la seguente: «a-bis). assicurare, nell'ambito di processi di esodo, prestazioni la cui entità è stabilita dalle parti sociali aziendali fino ad un massimo commisurato al trattamento pensionistico lordo maturato dai singoli lavoratori al momento della cessazione del rapporto di lavoro, come determinato dall'INPS, riguardanti lavoratori che si trovino a non più di sessanta mesi dalla prima decorrenza della pensione di vecchiaia o della pensione anticipata;»;

2) al comma 9, la lettera c-bis) è sostituita dalla seguente: «c-bis). assicurare, in via opzionale, il versamento dei contributi sulla quota di retribuzione non percepita a causa del passaggio a tempo parziale oppure di mutamento di mansioni di lavoratori che raggiungono i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi tre anni, consentendo la contestuale assunzione presso il medesimo datore di lavoro di lavoratori di età non superiore a trentacinque anni compiuti.»;

B) all'articolo 33 sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: «2-bis. Un contributo addizionale a carico del datore di lavoro può essere concordato al fine di implementare, ove insufficienti, le risorse destinate dal fondo al finanziamento delle prestazioni di cui all'articolo 26, comma 9, lettera a-bis) e c-bis).»;
- 2) al comma 3, il secondo periodo è soppresso;

C) all'articolo 34, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: «2-bis. La contribuzione correlata è versata anche in relazione alle prestazioni di sostegno all'esodo previste dall'articolo 26, comma 1, lettera a-bis) e c-bis). Qualora le risorse del fondo disponibili per il finanziamento delle predette prestazioni non siano sufficienti, il datore di lavoro può versare direttamente i contributi previdenziali utili ai fini del diritto e della misura della pensione nei limiti della retribuzione imponibile applicata prima della cessazione del rapporto di lavoro.».

Articolo 2

(Disposizioni finali)

Le disposizioni di cui all'articolo 1 sono di immediata applicazione anche in assenza di adeguamento delle relative norme regolamentari.